

**DISCIPLINARE PER ACCESSO NELL’A.P.U. NEL CENTRO STORICO
CORSO GARIBALDI E DELLE VIE LIMITROFE**

- ART. 1 DEFINIZIONI
- ART. 2 OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 3 DEROGHE AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELL’AREA PEDONALE
- ART. 4 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI, MODALITA’ DI ACCREDITAMENTO E REVOCA
- ART. 5 ACCESSO DEI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE INVALIDE
- ART. 6 ACCESSO DI VEICOLI DEI RESIDENTI, DOMICILIATI E PROPRIETARI DI IMMOBILI
- ART. 7 ACCESSO DEI VEICOLI DEI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI
- ART. 8 ACCESSO DEI TAXI
- ART. 9 ACCESSO DEI VEICOLI DEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI
- ART. 10 ACCESSO DEI VEICOLI PER ATTIVITA’ PROFESSIONALI
- ART. 11 ACCESSO DEI VEICOLI PER CERIMONIE RELIGIOSE E CIVILI
- ART. 12 CIRCOSTANZE DI NECESSITA’
- ART. 13 SITUAZIONE DI EMERGENZA
- ART. 14 MODALITA’ DI ESPOSIZIONE DEL CONTRASSEGNO A.P.U.
- ART. 15 FURTO, SMARRIMENTO E DISTRUZIONE DEL CONTRASSEGNO A.P.U.

ART. 1
DEFINIZIONI

Area Pedonale Urbana — A.P.U.: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di Polizia, per l’Emergenza, al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché quelli in deroga secondo le prescrizioni del presente disciplinare.

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione (comunemente autocertificazione): dichiarazione resa e sottoscritta dall’interessato, prodotta in sostituzione delle normali certificazioni, relativa agli stati, qualità personali e fatti, elencati dall’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà: dichiarazione resa e sottoscritta dall’interessato concernente stati, fatti o qualità personali (non compresi tra quelli previsti per l’autocertificazione), anche se relativi ad altri soggetti, che siano a diretta conoscenza dell’interessato ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

ART. 2
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente disciplinare ha per oggetto le procedure per la regolarizzazione dell’accesso all’area pedonale e si applica a tutti i soggetti pubblici e privati che necessitano di accedervi a bordo di un autoveicolo, in esecuzione dell’Ordinanza che istituisce l’area pedonale;

Gli accessi all’Area pedonale avverranno sia, attraverso i varchi predisposti sulla via Sebastiano Satta, alle intersezioni con via Brofferio e via Pasquale Tola e sia attraverso i sette varchi elettronici come di seguito definiti:

- Varco 1 - Via Manzoni/C.so Garibaldi;
- Varco 2 - Via Dante/C.so Garibaldi;
- Varco 3 - Via Satta/C.so Garibaldi;
- Varco 4 - Via Manara/C.so Garibaldi;
- Varco 5 - Via Tola/C.so Garibaldi;
- Varco 6 - Via Cavour/C.so Garibaldi;
- Varco 7 - Via Angioj/C.so Garibaldi;

ART. 3
DEROGHE AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

La deroga al divieto di circolazione nell’APU può essere concessa esclusivamente alle sotto indicate categorie di mezzi di trasporto:

- a. veicoli dei residenti e domiciliati, proprietari di immobili con possibilità di sosta sino ad un massimo di 15 minuti purché non creino intralcio o pericolo alla circolazione; i veicoli dei residenti e domiciliati hanno la possibilità di sosta gratuita in numero di 1 veicolo ogni unità abitativa, negli stalli di sosta breve a pagamento delle strade adiacenti;
- b. veicoli dei titolari di autorimessa e/o posto auto privato;
- c. veicoli impiegati per la pulizia delle strade e per la raccolta dei rifiuti, appositamente attrezzati per le suddette finalità;
- d. veicoli per il trasporto e consegna delle merci, di categoria massima N1, dalle ore 8.30 alle ore 10.00;
- e. veicoli in dotazione agli istituti di vigilanza che operano per finalità di istituto, caratterizzati dai segni distintivi;
- f. veicoli dei medici e personale sanitario, pubblico e privato, in visita domiciliare ai pazienti con dimora nell’APU, in possesso del relativo contrassegno, purché non creino intralcio o pericolo alla circolazione;

ART. 4
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO E REVOCA

Ai fini del rilascio di provvedimento dirigenziale di autorizzazione/contrassegno e dell’accreditamento dei veicoli

Allegato Delibera di Giunta Comunale n. 138 del 31.07.2020 e Ordinanza Traffico

precedentemente elencati, gli interessati presentano via PEC o presso gli uffici di protocollo dell'Ente deve essere formulata utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Comando di Polizia Locale e sul sito istituzionale del Comune, le richieste non formulate secondo modulistica non potranno essere accolte.

Le autorizzazioni e gli accreditamenti in deroga di validità annuale, coincidente con l'anno solare, devono essere richiesti almeno trenta giorni prima della data di inizio degli stessi. Il rilascio è soggetto al versamento per la prima istanza di € 35.00 e per il rinnovo di € 21.00;

Le autorizzazioni e gli accreditamenti per il rilascio di pass temporaneo devono essere richiesti almeno quindici giorni prima della data di inizio degli stessi.

Le richieste dovranno essere corredate dalla prevista documentazione, in carta semplice, comprovante il diritto al rilascio;

Il rilascio di pass temporaneo della durata sino a 15 giorni è soggetto al versamento di € 5.00 oltre tale durata è soggetto al versamento di € 21.00;

Il pagamento delle spese di istruttoria dovrà essere corrisposto mediante versamento in c/c postale n. 10519080 intestato a Comune di Nuoro con l'indicazione, nello spazio riservato alla causale, "autorizzazione accesso A.P.U.", ovvero tramite bonifico bancario all'IBAN n.

L'accesso all'area pedonale deve avvenire esclusivamente dai varchi indicati nelle autorizzazioni;

L'accredito potrà essere revocato ogni qualvolta la polizia stradale accerti l'insussistenza delle condizioni che ne avevano legittimato il rilascio. L'Autorità che aveva rilasciato l'autorizzazione procede alla revoca della stessa.

ART. 5

ACCESSO DEI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE CON DIFFICOLTA' MOTORIE

Le persone con impedita o limitata capacità di deambulazione in possesso del contrassegno di cui all'art. 381 del D.P.R. 495/92, residenti nel Comune di Nuoro, all'atto della presentazione della richiesta finalizzata al rilascio della autorizzazione, gli interessati indicano gli estremi della targa del veicolo, del quale sono proprietari o ne hanno la disponibilità.

Le persone con impedita o limitata capacità di deambulazione in possesso del contrassegno di cui all'art. 381 del D.P.R. 495/92, non residenti nel Comune di Nuoro per accedere all'A.P.U. debbono comunicare il transito alla Polizia Locale attraverso il numero verde disponibile, in alternativa possono richiedere alla Polizia Locale l'accredito del veicolo ordinariamente utilizzato. La richiesta deve specificare gli estremi del contrassegno rilasciato dal Comune di residenza.

Possono circolare previo accredito temporaneo i veicoli utilizzati per l'accompagnamento di persone residenti o domiciliate, con difficoltà motorie anche temporanee, con sosta massima di 15 minuti.

Le difficoltà motorie devono essere attestate con idonea certificazione.

ART. 6

ACCESSO DI VEICOLI DEI RESIDENTI, DOMICILIATI E PROPRIETARI DI IMMOBILI

Possono circolare con contrassegno a validità annuale le seguenti categorie di utenti:

Residenti anagrafici nelle vie e piazze o tratti di esse ricomprese nell'APU, altri residenti anagrafici in tratti stradali altrimenti non raggiungibili;

L'autorizzazione per l'accesso in deroga nell'A.P.U. viene rilasciata ai veicoli di proprietà dei componenti il nucleo familiare.

Domiciliati e proprietari di immobili nelle vie sopra citate seppur non residenti nel Comune di Nuoro. Per domiciliato si intende colui che, pur non avendo la residenza anagrafica, trascorre la maggior parte dell'anno in un'abitazione all'interno dell'A.P.U., sulla quale abitazione è titolare di un diritto di godimento derivante da comodato ovvero da un contratto di locazione regolarmente registrato.

Art. 7

ACCESSO DEI VEICOLI DEI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI E FORNITORI

Possono circolare, previo accredito temporaneo, i gestori di pubblici servizi della distribuzione del gas, dell'acqua, della energia elettrica, della telefonia per il tempo strettamente necessario alla gestione delle emergenze nell'esercizio delle proprie funzioni;

Possono circolare i veicoli utilizzati per la distribuzione postale pubblica e privata, previo accredito del veicolo dalle ore 8.30 alle ore 10.00;

Possono circolare i veicoli utilizzati per la distribuzione e consegna delle merci a residenti, attività commerciali, esercizi pubblici e attività produttive, previo accredito del veicolo dalle ore 8.30 alle ore 10.00.

Art. 8

ACCESSO DEI TAXI

Previo accreditamento temporaneo, possono circolare i veicoli adibiti a servizi pubblici di piazza, caratterizzati dalla prescritta insegna, per trasporto dei clienti all'interno dell'APU;

Art. 9

ACCESSO DEI VEICOLI DEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI

Possono circolare, previo accreditamento temporaneo, i veicoli di proprietà degli Enti pubblici territoriali per motivi di servizio e/o di rappresentanza;

ART. 10

ACCESSO DEI VEICOLI PER ATTIVITA' PROFESSIONALI

Possono circolare previo accreditamento temporaneo gli artigiani, imprese o ditte che effettuano interventi professionali a domicilio nell' APU per il tempo strettamente necessario all'intervento da eseguire e comunque non oltre la durata dei titoli autorizzativi e abilitanti ai lavori, ovvero in caso di attività di edilizia libera ogni elemento informativo utile a provare i tempi di esecuzione;

ART. 11

ACCESSO DEI VEICOLI PER CERIMONIE RELIGIOSE E CIVILI

Possono circolare previo accreditamento temporaneo, i veicoli al seguito di eventi, manifestazioni e cerimonie religiose e civili, con un numero massimo di veicoli pari a cinque.

ART. 12

CIRCOSTANZE DI NECESSITÀ

Previa valutazione dell'Ufficio Traffico competente del Servizio Autonomo di Polizia Locale, in tutti i casi di comprovata necessità, si possono rilasciare permessi temporanei di durata indicata e motivata, anche per richieste eventualmente non contemplate nel presente regolamento.

ART. 13

SITUAZIONE DI EMERGENZA

Qualora si rendesse necessario, urgente ed indifferibile dalle contingenze l'accesso nell'area pedonale, senza preventiva autorizzazione, entro 48 ore dall'accesso, l'interessato potrà presentare mediante posta elettronica certificata (PEC), ovvero presso gli uffici di protocollo dell'Ente apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata idonea documentazione giustificativa comprovante l'indifferibilità del passaggio;

Art. 14

MODALITA' DI ESPOSIZIONE DEL CONTRASSEGNO A.P.U.

I contrassegni e le autorizzazioni debbono essere esposti esclusivamente in originale in maniera leggibile sul parabrezza del veicolo. La mancata o non corretta esposizione equivale all'assenza di autorizzazione.

Art. 15

FURTO, SMARRIMENTO E DISTRUZIONE DEL CONTRASSEGNO A.P.U.

In caso di furto, smarrimento o distruzione il titolare dovrà presentare denuncia presso l'Ufficio che lo ha rilasciato. Per il rilascio del duplicato dovrà corrispondere il rimborso delle spese di istruttoria.

Il Funzionario UTT
Ing. Giuseppe Peddio



Il Dirigente di P.L.
Ing. Mauro Scanu